



**REGIONE  
PUGLIA**

**Prot. n. 6455 dello 02/08/2022**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE  
PAESAGGISTICA**

**Provincia di Lecce**

Sezione Tutela e Valorizzazione Ambientale  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. **Comune di Galatina**

[protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)

**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

[servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e**

**Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce**

[mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto: HEPV03 S.r.l. - Impianto RFVP15** - P.A.U.R. relativo alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare, denominato "Impianto RFVP15" di potenza nominale circa 6,475 MW e installata pari 7,8204 MWp, in territorio del Comune di Galatina (LE), con connessione presso la cabina primaria AT/MT Galatina, previa installazione di un nuovo trasformatore AT/MT.  
Indizione della Conferenza di Servizi decisoria del 04.08.2022

Si fa riferimento alla nota prot. n. 25230 del 24.06.2022, con cui il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, ha convocato, per il 04.08.2022, la conferenza di Servizi avente ad oggetto l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e le determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90 in merito all'istanza PAUR.

Questa Sezione in sede di VIA, con nota prot. n. AOO\_145/3883 del 28.04.2022, ha provveduto ad esprimere parere non favorevole all'intervento.

In data 23.06.2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha pubblicato all'indirizzo del seguente link: [http://www.provincia.le.it/PAUR\\_HEPV03](http://www.provincia.le.it/PAUR_HEPV03) l'elaborato *HEPV03\_OsservazioniPostCdS.pdf*

Con riferimento alle osservazioni del proponente, formulate in merito ai pareri rilasciati, si relaziona come di seguito.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**



**Punto 1.**

- [...] *"nella "nuova formulazione" dell'art. 7 bis comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati."*

La declaratoria degli impianti di cui all'Allegato I-bis quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti "anche prima di essere autorizzati", non esclude che i medesimi debbano essere progettati valutati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Il progetto, qualunque sia l'iter seguito per l'assoggettabilità a VIA, è, ai sensi dell'art. 89 lett. b) punto b. 2) delle NTA del PPTR, di rilevante trasformazione del paesaggio e come tale soggetto ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR che è rilasciato all'esito della verifica anche della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito. Tale provvedimento ha così valore di parere "obbligatorio e vincolante" ex art. 91 comma 4 delle NTA del PPTR; non rileva all'uopo l'invocata pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

**Punto 2.**

- *"Come innanzi anticipato, l'area di impianto individuata da HEPV03 Srl, al fine di realizzarvi l'impianto agrovoltico di produzione di energia elettrica da fonte solare, può essere certamente essere qualificata come 'idonea' ex se, dovendosi applicare quanto disposto dai modificati e rinnovati artt. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 3.3.2011, n. 28 e art. 20, comma 8, del D.lgs. 8.11.2021, n. 199"*

Con la succitata nota prot. n. AOO\_145/3883 del 28.04.2022 questa sezione, come autorità competente in materia paesaggistica, ha espresso parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica rispetto al vigente Piano Paesaggistico Regionale Territoriale (PPTR).

La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si è dotata del Piano Paesaggistico Regionale, scaturito da un lungo lavoro di co-pianificazione condiviso da Regione e Ministero competente oltre che, nelle forme previste, portato avanti con ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Il piano paesaggistico costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione, nel territorio regionale, alla tutela paesaggistica prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il piano paesaggistico affronta le problematiche relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, oltre che nelle singole disposizioni di tutela e



nelle schede d'ambito paesaggistico, in particolare nelle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I e parte II) il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.

Pertanto le istruttorie condotte da questa sezione si fondano su valutazioni che analizzano l'area di intervento rispetto alle "prescrizioni" per i beni paesaggistici, alle "misure di salvaguardia ed utilizzazione" per gli ulteriori contesti paesaggistici, le discipline d'uso per le aree di notevole interesse pubblico ed ancora agli indirizzi e alle direttive per le diverse componenti paesaggistiche e, particolarmente rilevanti come per il caso in esame, alle normative d'uso definite per ciascun ambito paesaggistico (di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito), nonché all'insieme delle linee guida regionali. Dunque valutazioni di tipo paesaggistico autonome e distinte rispetto alla verifica della sussistenza delle condizioni, attualmente disciplinate dalla normativa nazionale, che consentirebbero, secondo il proponente, di qualificare l'area come idonea all'installazione di impianti fotovoltaici.

**Punto 3.**

- *Le sentenze n. 248/2022 del Tar Puglia Lecce e n. 568/2022 del Tar Puglia Bari e il nuovo principio di compatibilità col territorio degli impianti "agrovoltaici" [...] il Tar Puglia Lecce, nella suddetta pronuncia, ha evidenziato i profili di errore, di difetto di istruttoria e di motivazione contenuti nei pareri negativi delle Amministrazioni coinvolte (in particolare Sezione Paesaggio, Arpa e Sovrintendenza), le quali "hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tenere conto" (p.to 3 in diritto). "Per tali ragioni", prosegue il Tar, "è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti" (p.to 4 in diritto).*

Preliminarmente si precisa che il più volte richiamato DL. 199/2021 non fa riferimento ad alcun impianto con tecnologia "agrovoltaica" ma solo ad impianti solari fotovoltaici cosiddetti "classici".

Come evidenziato nel parere reso e dettagliatamente riportato nei contenuti conoscitivi e di analisi delle schede d'Ambito del PPTR, la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali.

A rendere evidente tale assunto è la stessa Sentenza n. 248/2022 nel momento in cui avvalorava il contrasto con le linee guida del PPTR e ammette che l'impianto non fa parte della



storia del paesaggio pugliese e quindi rappresenta un elemento incongruo che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico.

L'impianto "Agrovoltaico", ancorché composto da un piano colturale inserito in una estesa ed impattante area fotovoltaica risulta del tutto estraneo tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali e non facendo parte della storia del paesaggio pugliese, rappresenta un intervento che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico.

L'impianto progettato, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi e trattandosi di una vasta superficie vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola non infrastrutturata.

- *Il Tar Puglia Bari, a sua volta, conformemente a quanto già statuito dal Tar Puglia Lecce, ha evidenziato come, con riguardo alla tipologia di impianto agrovoltaico, "l'Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell'impianto e non adagiarsi invece su prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l'utilizzo agricolo dei suoli occupati. Analogamente non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti".*

La DGR 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", dispone la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile. Nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo per i quali:

- (i) l'impianto risulta già in esercizio;
- (ii) le procedure abilitative sono già concluse;
- (iii) le procedure abilitative sono in corso di svolgimento.

I criteri di valutazione e le metodologie per l'analisi degli impatti cumulativi degli impianti FER secondo le disposizioni della DGR 2122/2012 sono stati individuati con determinazione dirigenziale n. 162 del 6.06.2014, che nella valutazione degli impatti ha precisato che gli impianti vanno considerati unitamente alle relative opere di connessione.

La valutazione del cumulo degli impatti va fatta con riferimento a: visuali paesaggistiche, patrimonio culturale e identitario, natura e biodiversità, salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata), suolo e sottosuolo.

La DD 162/2014 illustra il metodo di definizione del "dominio" degli impatti cumulativi, ovvero il novero degli impianti che determinano impatti a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione e per i quali è d'obbligo la valutazione di impatto cumulativo ai sensi della DGR 2122/2012.



Pertanto contrariamente alle motivazioni espresse si rappresenta che gli impianti con tecnologia agrovoltaiica sono a tutti gli effetti impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a VIA provinciale LR n. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis) in virtù della tipologia classificata come: *"impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW"*, di conseguenza nell'analisi degli impatti cumulativi si devono considerare tutti i suddetti domini e quindi anche quelli fotovoltaici di tipo "classico".

**Punto 5.**

- [...] *"il parere sfavorevole della Sezione Paesaggio risulta incongruo e "decentrato" rispetto allo stesso oggetto istruttorio: in essi vi è infatti il riferimento errato sia al consumo di suolo che alla tipologia di impianto fotovoltaico 'a terra', mentre il progetto presentato dalla società scrivente ha le caratteristiche precipue dell'impianto 'agrovoltaiico', il quale, da un lato, non determina consumo di suolo, ma – semmai – una sua rigenerazione e riutilizzo in chiave agricola e, dall'altro lato, non può certamente classificarsi come impianto 'a terra' ma come 'rialzato da terra', secondo un ideal tipo promosso dalla stessa Regione Puglia nella Delibera del 2018 di ridefinizione del Piano Energetico Regionale".*

Il proponente, citando la DGR n. 1424/2018 - PEAR, non tiene però conto della recente di DGR n. 400/2021 in cui viene riportato che *"Con il termine Agro-Voltaico (AGV), quindi, s'intende denominare un settore, non del tutto nuovo, ancora poco diffuso, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici.[..]"*

*Il risultato è che riproponendo progetti di AGV ci si trova di fronte ad un clima di profonda preoccupazione sia da parte dei rappresentanti politici del territorio che quelli del mondo agricolo. Tuttavia, con le nuove possibilità tecnologiche ed un approccio AGV 4.0, oggi si inizia a vedere, negli stessi soggetti, una rinnovata curiosità, anche se non mancano i dubbi.*

*A preoccupare, è soprattutto il consumo di prezioso di suolo agricolo anche perché l'assenza di incentivi ha fortemente ridotto la possibilità di costruire statistiche credibili; preoccupa, però anche l'impatto paesaggistico immaginando enormi distese di moduli esposti al sole al posto di ridenti colline verdi. Si sostiene, quindi, con forza, la cosiddetta reversibilità degli impianti intesa come garanzia che, alla fine della vita utile dell'impianto, tutto possa tornare come prima e restituire all'agricoltura il suolo sottratto. Si tratta di questioni importanti, ma che si possono risolvere con una vera rivoluzione metodologica, con l'innovazione tecnologica e con una governance tutta ancora da sperimentare.[..] la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione "tradizionale"; - la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell'agricoltura; - il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla*



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE  
PAESAGGISTICA**

*raccolta, conservazione e distribuzione di "acqua piovana". L'energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno.*

Dette perplessità dimostrano come la tecnologia "Agrovoltaica" necessiti di sperimentazione e regolamentazione che allo stato manca.

L'"agro-fotovoltaico" dovrebbe prevedere un serio bilanciamento delle esigenze della produzione agricola e della produzione energetica, specificamente a favore delle aziende agricole; le une dovrebbero trarre beneficio dalle altre e viceversa. Occorrerebbe dimostrare che l'impianto fotovoltaico, tecnicamente connesso alla parte colturale, aumenti la produttività agricola dei terreni interessati, rispetto alla configurazione dei terreni agricoli privi di impianto.

Per tutto quanto sopra esposto, si conferma il parere non favorevole per l'intervento espresso con nota AOO\_145/3883 del 28.04.2022.

**La funzionario PO**

*arch. Giovanna FERRI*

**La dirigente Delegata**

**Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità**

*ing. Caterina DIBITONTO*

La sottoscritta Ing. Caterina Dibitonto, Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, è stata delegata alla firma dal dirigente di Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Arch. Vincenzo Lasorella, giusta nota n. 6285 del 28.07.22.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**